



**COMUNE DI SALVE  
PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO DISCIPLINA  
DELL'AZIONE  
POPOLARE**

**APPROVATO CON DELIBERA  
COMMISSARIO PREFETTIZIO  
N. 160 DEL 14/03/1995**

## INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Principio generale
- Art. 4 Nozione di azione popolare
- Art. 5 Distinzione delle azioni popolari
- Art. 6 Soggetti attivi
- Art. 7 Presupposto per l'esercizio dell'azione popolare      ART. 7
- Art. 8 Autorità giurisdizionale adita
- Art. 9 Integrazione del contraddittorio
- Art. 10 Intervento in giudizio del Comune
- Art. 11 Efficacia del giudicato
- Art. 12 Spese di giudizio
- Art. 13 Ricorsi
- Art. 14 Pubblicità
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Entrata in vigore

**ART. 1**

**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta la disciplina relativa all'esercizio dell'azione popolare, a norma dell'art. 7 co. I del D. L. n. 30 del 28.2.1998 e della L. 8 Giugno 1990 n. 142.

**ART. 2**

**FONTI NORMATIVE**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento fondano sulla legge 8 Giugno 1990 n. 142, sullo statuto comunale, sulla legge 7 Agosto 1990 n. 241, che reca norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché sull'art. 97 della Costituzione.

**Art. 3**

**PRINCIPIO GENERALE**

Ai sensi dell'art. 7 co. I della Legge 8

Giugno 1990 n.142, ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

#### **ART.4**

#### **NOZIONE DI AZIONE POPOLARE**

L'azione popolare si sostanzia nella facoltà, riconosciuta al privato, quale elettore del Comune, di agire per la tutela dell'interesse pubblico ovvero di far valere in nome proprio un diritto o un interesse che spetta al Comune.

#### **ART.5**

#### **DISTINZIONE DELLE AZIONI POPOLARI**

Le azioni popolari si dividono in suppletive o sostitutive, se sono dirette alla tutela di un diritto o di un interesse del Comune nei confronti di terzi (che possono eventualmente essere anche gli amministratori del Comune) e correttive, se sono dirette contro gli organi del Comune medesimo.

L'azione popolare di cui si tratta nel

presente regolamento è di tipo suppletivo o sostitutivo.

#### ART.6

#### SOGGETTI ATTIVI

Soggetti legittimati all'esercizio dell'azione popolare sono tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune cui spetta l'azione o il ricorso.

#### ART.7

#### PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE POPOLARE

Presupposto per l'esercizio dell'azione popolare è l'inertza del Comune ovvero la non attivazione del Comune per la tutela di un diritto o di un interesse che spetta all'ente medesimo.

#### ART.8

#### AUTORITA' GIURISDIZIONALE

L'azione popolare può essere fatta valere solo innanzi alle giurisdizioni amministrative (TAR, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).

E' quindi, esclusa ogni azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, civile e penale.

#### ART. 9

ART. 9

#### INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il giudice adito è obbligato ad integrare il contraddittorio nei confronti del Comune stesso, ai sensi dell'art. 7, co. 2, della L. 8 Giugno 1990 n. 142.

L'integrazione del contraddittorio comporta che il Comune abbia garantita la possibilità:

- di conoscere le argomentazioni e le conclusioni altrui;
- di manifestare al giudice le proprie;
- di indicare gli elementi di fatto e di diritto che le suffragano;
- di esercitare un'attività propulsiva del processo mediante la presentazione di richieste, opposizioni, impugnazioni ecc...

## ART. 10

### INTERVENTO IN GIUDIZIO DEL COMUNE

Il Comune è parte necessaria nel processo.  
~~Quindi, qualora il contraddittorio non venga  
integrato, il ricorso è inammissibile.~~

## ART. 11

### EFFICACIA DEL GIUDICATO

~~L'azione popolare di cui al presente regola-  
mento, non produce efficacia erga omnes del  
giudicato che si forma sulla controversia promossa  
dall'attore popolare, perchè l'oggetto della contro-  
versia è un rapporto giuridico particolare,  
inerente al patrimonio del Comune sostituito.~~

## ART. 12

### SPESE DI GIUDIZIO

In caso di soccombenza, le spese di giudizio  
sono a carico di chi ha promosso l'azione o il  
ricorso, di cui all'art. 7 co. 2 L. 8 Giugno 1990

n. 142.

ART. 13

RICORSI

L'attore popolare può impugnare la decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado nei termini previsti dalle leggi in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi innanzi al Consiglio di Stato, anche quando non sia stato parte nella precedente fase del giudizio;

ART. 14

PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE



Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.